



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Politiche Ambientali - Energetiche e del Verde Pubblico- Mobilità e Protezione Civile - Servizi Cimiteriali n° 104 del 28/01/2021

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

**OGGETTO: Conferimento della frazione umida e degli sfalci e potature presso l'impianto di compostaggio Kalat di Grammichele.
Impegno spesa Anno 2021 CIG 860867140B**

Il sottoscritto Arch. Rosario Scillone, Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6-bis della Legge 241/1990 e dell'art 7 del Dpr 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore V la seguente proposta di determinazione:

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 84 del 31.12.2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP ed il Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 344 del 21.05.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019-2021 e nelle more dell'applicazione del Peg 2020 - 2022;

Considerato che:

- è attivo il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti che prevede per la frazione organica la raccolta di tipo porta a porta per tutte le utenze attive in ambito comunale;
- al fine di perseguire gli obiettivi, sia in termini di qualità che di quantità della raccolta, previsti dalla vigente normativa, i rifiuti raccolti in maniera differenziata devono essere conferiti, per singola frazione merceologica, presso appositi impianti autorizzati a norma di legge alle operazioni di recupero/trattamento;
- che per l'anno 2021 si presume di confermare il quantitativo di raccolta di frazione organica, ottenuto nell'anno 2020, pari a ton. 8.225,22 da conferire obbligatoriamente presso impianti di compostaggio autorizzati per legge alle attività di trattamento/recupero;

- come disposto dall'art. 10 del Disciplinare Tecnico Prestazione del servizio di igiene urbana del Comune di Ragusa: *“Sarà onere del Comune di Ragusa l'individuazione della piattaforma di trattamento ed il pagamento dei costi di trattamento della frazione organica”*;
- come disposto dall'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto del servizio di igiene urbana del Comune di Ragusa relativamente al trasporto ed al trattamento della frazione organica: *“Gli oneri di trattamento è a carico dell'amministrazione comunale. Eventuali penalità e/o maggiorazioni di costo che il Comune di Ragusa dovesse subire a causa della presenza di una quota di scarti non compostabili superiori al 7% in peso nel materiale compostabile conferito all'impianto di trattamento saranno a carico dell'I.A. nella misura del 50% del costo aggiuntivo sostenuto”*;

Richiamato:

- l'art. 182 ter del D. LGS. 152/2006 dove, per la raccolta dei rifiuti organici si prevede che:
 1. *“La raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002.*
 2. *Ai fini di quanto previsto dal comma 1, le regioni e le province autonome, i comuni e gli ATO, ciascuno per le proprie competenze e nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente, adottano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto misure volte a incoraggiare:*
 - a) *la raccolta separata dei rifiuti organici;*
 - b) *il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale;*
 - c) *l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici, cio' al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente”*
- l'art. 183 punto d - definizioni, dove si intende per: *“rifiuto organico” rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato”*

Rilevato che:

- il servizio di raccolta della frazione organica è espletato in ambito comunale come previsto dall'art. 182 ter del D. LGS. 152/2006;

preso atto:

- specificatamente al conferimento della frazione organica, della carenza impiantistica in ambito regionale;
- che l'impossibilità del conferimento ad impianti di compostaggio comporta la conseguente interruzione del servizio di raccolta della frazione organica prodotta dalle utenze con conseguente nocimento per l'igiene pubblica e la salute;
- che per quanto riguarda la raccolta del rifiuto organico trattasi di un servizio essenziale e continuativo, da svolgersi senza alcuna interruzione in quanto lo stesso rifiuto può rimanere stoccato presso i centri di raccolta per non più di 72 ore, trascorse le quali comporterà refluenze negative per l'intero sistema di raccolta rifiuti compromettendone, sia a livello qualitativo sia a livello quantitativo, i livelli di raccolta differenziata alla data odierna raggiunti;
- che la mancanza di impianti di compostaggio per il conferimento della frazione organica:
 1. si ripercuote sul servizio di igiene urbana rallentandone e/o bloccandone le attività di raccolta con gravi ripercussioni sul territorio dal punto di vista dell'igiene pubblica comportando, altresì, la proliferazione di discariche in quanto le utenze al fine di disfarsene potrebbero abbandonarle sul territorio dando origine al fenomeno delle discariche su suolo pubblico con il conseguentemente insorgere di problemi sia igienico – sanitari che di decoro

- pubblico, oltre che un aggravio in termini di maggiori oneri economici a carico del Comune per le operazioni di bonifica;
2. si ripercuote, sia in termini di raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata prevista per legge, sia sugli obiettivi prefissati dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal contratto di servizio in quanto, come attestato dalla composizione merceologica dei rifiuti effettuati da ISPRA, la frazione organica costituisce in termini di peso il 40% del rifiuto prodotto dalle utenze;

Rilevato che:

- per quanto sopra, è imprescindibile ed improcrastinabile la necessità di individuare impianti per il conferimento della frazione organica proveniente dal servizio di raccolta differenziata espletato nel territorio del Comune di Ragusa;
- la continuità dei conferimenti della frazione organica è da considerarsi una prestazione indispensabile a garanzia dell'igiene pubblica e del decoro del territorio;
- ai sensi dell'art. 182 comma 2 – Smaltimento dei rifiuti: *“I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero e prevedendo, ove possibile, la priorità per quei rifiuti non recuperabili generati nell'ambito di attività di riciclaggio o di recupero.”*
- l'individuazione degli impianti di conferimento, nell'ambito del servizio di raccolta, rientra nelle competenze del Comune annoverandosi fra i compiti di programmazione dell'Ente al fine di garantire l'efficienza del servizio di raccolta;

Considerato che:

- fra gli impianti di compostaggio individuati dal Comune ove conferire la frazione organica vi è quello gestito dalla società a responsabilità limitata ad integrale partecipazione pubblica, denominata "Kalat Impianti S.r.l.", Società "in house providing" dell'Ente d'Ambito denominato Kalat Ambiente SRR, società che gestisce gli impianti di C. da Poggiarelli;
- il predetto impianto di compostaggio è regolarmente autorizzato con Ordinanza nr. 151 del 19/12/2006, successivamente integrata con D.D.G. nr. 1137 del 12/10/2018;
- la società "Kalat Impianti S.r.l." ha confermato anche per l'anno 2021 la disponibilità ad autorizzare il Comune allo smaltimento dei rifiuti biodegradabili presso il proprio impianto di compostaggio;
- che a seguito di incontro con l'amministratore della società " Kalat Impianti S.r.l.", è stato autorizzata al Comune di Ragusa la possibilità di conferimento per l'anno 2021 di rifiuti compostabili per il quantitativo totale di ton. 3.126 così suddiviso:
 - 1) quota mensile di ton 152,16 per il CER 200108;
 - 2) quota mensile di ton 108,33 per il CER 200201;
- la tariffa di conferimento dei rifiuti organici ammessi all'impianto sono le seguenti:
 - CER 200108 con contenuto di frazione non compostabile entro il 5%: €/ton 95,00 oltre IVA dovuta per legge;
 - CER 200201 con contenuto di frazione non compostabile entro il 5%: € 60,00/ton oltre IVA dovuta per legge.
- Per entrambi i codici tale tariffa è applicabile una penale nei seguenti casi:
 - CER 200108 con contenuto di frazione non compostabile superiore al 5% e inferiore al 10%: € 105,00/ton oltre IVA dovuta per legge
 - CER 200201 con contenuto di frazione non compostabile superiore al 5% e inferiore al 10%: € 70,00/ton oltre IVA dovuta per legge.
- Per entrambi i codici CER sopra individuati, ove dovessero contenere un tenore di frazione estranea superiore al 10%, non potranno essere ammessi al trattamento e quindi respinti con addebito di penale pari a € 500,00 per ciascun carico respinto;

Rilevato che:

- dalle analisi merceologiche effettuate sul rifiuto biodegradabile è stata accertata la presenza di frazione estranea (scarti non compostabili) compresa fra il 7% ed il 10% e che pertanto, al fine del presente atto, verrà considerata per il CER 200108 la tariffa di conferimento di €/ton. 105,00 oltre iva;
- il Comune, in occasione del primo conferimento, dovrà disporre delle analisi merceologiche del rifiuto organico e che, pertanto, si rende necessario ed indispensabile individuare un laboratorio/società di analisi al fine di espletare le analisi sul FORSU da inviare a compostaggio con l'obiettivo di attestarne la percentuale di scarto non compostabile;
- per l'affidamento del suddetto servizio è necessario impegnare la somma totale stimata in € 312.116,86 così distinta:
 - € 175.744,8 oltre iva al 10%, considerata la tariffa di €/ton. 105,00 oltre iva, per il conferimento del rifiuto compostabile classificato con CER 20 01 08;
 - € 71.497,8 oltre iva al 10% , considerata la tariffa di €/ton 60,00, per il conferimento del rifiuto biodegradabile classificato con CER 20 02 01;
 - €15.000,00 somme a disposizione dell'amministrazione per eventuali penali addebitate dall'impianto per respingimento dei carichi ovvero nel caso di superamento della soglia massima del 10% di frazione estranea sui conferimenti del rifiuto CER 20 02 01;
 - €20.000 somme a disposizione dell'amministrazione per eventuali maggiori conferimenti autorizzati dall'impianto;
 - € 1.500,00 oltre iva al 10% somme a disposizione dell'amministrazione per analisi merceologiche sul rifiuto organico;

Visto:

- il: “CONTRATTO PER IL RECUPERO DI RIFIUTI ORGANICI PRESSO L'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO Kalat DI C.DA POGGIARELLI GRAMMICHELE (CT)”;

Ritenuto:

- necessario procedere all'adozione di apposito atto per impegnare la spesa per il conferimento della frazione umida e degli sfalci e potature per l'Anno 2020;

Visto:

- l'art. 53 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera Consiliare n. 64 del 30/10/1997 e ss. mm. e ii.;
- il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;
- il D. L.vo 29/93 e ss. mm. e ii.;

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in narrativa indicate, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, richiamati interamente gli atti e i documenti riportati in premessa, acquisiti agli atti, che formano parte integrale e sostanziale del presente atto:

Di dare atto che trattasi di servizio indispensabile sotto il profilo igienico ambientale e che si rende necessario, senza alcuna interruzione, al fine di garantire la salute e l'igiene pubblica;

Di dare atto che il provvedimento impegna risorse di competenza dell'anno finanziario 2021 perchè trattasi di un esercizio necessario ed indispensabile a garantire la salvaguardia e la tutela della salubrità dell'ambiente e della salute dei cittadini, e che ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 267/00 non sono suscettibili pagamento frazionato in dodicesimi;

Di attribuire ai fini della normativa sui flussi finanziari il numero CIG 860867140B;

Di affidare, alla società a responsabilità limitata ad integrale partecipazione pubblica, denominata "Kalat Impianti S.r.l.", Società "in house providing" dell'Ente d'Ambito denominato Kalat Ambiente SRR, società che gestisce gli impianti di C. da Poggiarelli, il servizio di conferimento dei rifiuti biodegradabili classificati con CER 200108 e CER 200201 per il periodo 01/02/2021 al 31/12/2021;

Di approvare l'allegato schema di **CONTRATTO PER IL RECUPERO DI RIFIUTI ORGANICI PRESSO L'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO Kalat DI C.DA POGGIARELLI GRAMMICHELE (CT)**”;

Autorizzare la spesa di € 312.116,86 IVA al 10% compresa, per il conferimento della frazione umida e degli sfalci e potature presso l'impianto di compostaggio di C/da Poggiarelli a Grammichele gestito da Kalat Impianti Unipersonale S.r.l., per l'Anno 2021, impegnandoli al Cap. 1801.3, Codice Bilancio 09.03-01.03.02.005 Annualità 2021, Scadenza 31/12/2021;

Di liquidare e pagare con successivi atti di liquidazione in favore della società Kalat Impianti Unipersonale S.r.l. le somme dovute per l'espletamento del servizio, fino a concorrenza della spesa disponibile e dietro presentazione di regolare fatture elettronica;

Dare atto che lo scrivente ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/00;

Dare atto che con successivi atti di liquidazione dello scrivente si procederà al pagamento dell'importo suddetto dietro presentazione delle fatture a cadenza mensile da parte dell'impianto di competenza;

Pubblicare il presente atto nell'apposita sezione del sito istituzionale denominata "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile del Procedimento: f.to Scillone Rosario

IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 28/01/2021

Dirigente
ALBERGHINA IGNAZIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale